SENTENZA
N° 637
DEP. 22 MAR. 2016
CRON. 1638
REP. 1608

n. 7581/12 R.G.

oggetto: impugnazione delle deliberazioni dell'ass. e del consiglio di amm.ne delle società, delle mutue ass. e soc. cooperative

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, composto dai seguenti Magistrati:

- dott.ssa Anna Maria Marra - Presidente
- dott.ssa Gabriella Zanon - Giudice rel.
- dott.Luca Boccuni - Giudice

sentita la relazione del Giudice relatore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7581/12 R.G.

DA

A., con gli avv.ti X e Y

- ATTRICE -

CONTRO

B, con gli avv.ti Z e W

- CONVENUTA -

OGGETTO: **Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative**

www.osservatoriodirittodimpresa.it

Firmato Da: BELLEMO ELISABETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5dc7a

CONCLUSIONI

Per l'attrice:

nel merito come in atto di citazione ed in via istruttoria come da memoria ex art.183, sesto comma, n.2 c.p.c.,

Per la convenuta:

come da foglio allegato al verbale dell'udienza del 12.11.2014

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

A , quale socio titolare di una quota di partecipazione del 13.268% di B ha convenuto in giudizio detta società chiedendo l'annullamento della delibera assembleare del 27.7.2012 che aveva approvato il bilancio d'esercizio al 31.12.2011 e deliberato di destinare a riserva straordinaria la somma di euro 1.488,680 a fronte di un utile di esercizio di euro 1.701.228,00, oltre al risarcimento dei danni subiti.

A sostegno dell'impugnazione assumeva che la delibera era censurabile sotto il profilo dell'abuso o eccesso di potere della maggioranza che proseguiva nella politica già in atto da anni, volta a realizzare eccessivi accantonamenti a riserva, funzionali al finanziamento della società controllata B e al perseguimento di obiettivi anche extrasociali e/o d'interesse della sola maggioranza.

Si costituiva in giudizio B chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate. Evidenziava che l'assemblea, in accoglimento della proposta degli amministratori, aveva deciso di distribuire un dividendo pari ad euro 170.000,00, che rappresentava, assolti gli obblighi fiscali, l'utile realizzato con l'attività caratteristica di B e non invece di distribuire l'intero ammontare dell'utile di esercizio, la cui componente principale era rappresentata da un ammontare realizzato mediante un'operazione straordinaria, ossia l'alienazione delle cosiddette aree "Moranzani", in Venezia, Malcontenta, a C per un prezzo pari ad euro 2.103.647,00.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BELLEMO ELISABETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 59c7a

La causa è stata rimessa alla decisione del Collegio omessa ogni istruttoria sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 12.11.2014, concessi i termini per il deposito delle conclusionali e delle memorie di replica.

La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.

Non è ravvisabile nella specie alcun abuso o eccesso di potere della maggioranza che, come la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, può costituire motivo di invalidità della delibera assembleare quando vi sia la prova che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere gli interessi degli altri soci, oppure risulta in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto (v., *inter alia*, Cass. 20.1.2011 n.1361; Cass. 12.12.2005 n.27387).

Tale prova l'attrice non ha fornito: l'abuso della regola di maggioranza non è certo evincibile dalla documentazione agli atti né alla prova dello stesso appaiono funzionali i capitoli di prova dedotti, volti a dimostrare l'intenzione della società convenuta di non distribuire utili per rafforzare la posizione di B ., dato di per sé irrilevante ai fini della decisione.

Nel caso in esame, invece, la deliberazione trova giustificazione nell'interesse della società, in quanto la somma destinata a riserva straordinaria costituisce il risultato di un'operazione immobiliare straordinaria e necessitata, ossia la vendita del terreno di cui in premessa, grazie alla quale B ha evitato l'esproprio che verosimilmente l'avrebbe colpita nel quadro delle procedure avviate dalla Regione Veneto e dall'autorità portuale del Comune di Venezia per la realizzazione di opere pubbliche

La censura di abuso od eccesso di potere della maggioranza non può muoversi allora di fronte ad una delibera che, pur in tesi contraria all'interesse della minoranza, sia idonea a realizzare un interesse sociale che in concreto risulta perseguito dalla conservazione al patrimonio della società

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BELLEMO ELISABETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5dc7a

Sent. 637/16

del valore di liquidazione di un importante cespite patrimoniale, mentre gli utili derivanti dalla normale attività d'impresa sono stati distribuiti tra i soci.

Al rigetto dell'impugnazione consegue il rigetto della domanda risarcitoria.

Le spese processuali, liquidate d'ufficio come in dispositivo, seguono la soccombenza della società attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella causa proposta da A nei confronti di B , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1) rigetta le domande attoree;

2) condanna A a rifondere a B le spese del giudizio, liquidate in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;

Venezia, 28 maggio 2015

Il Presidente

Il Giudice estensore

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

TRIBUNALE DI VENEZIA
DEPOSITATO
22 MAR. 2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BELLEMO ELISABETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5dc7a